



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 13 giugno 2018
(OR. en)

10109/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0239 (NLE)**

**PECHE 229
COMAR 14**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 453 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 453 final.

All.: COM(2018) 453 final



Bruxelles, 12.6.2018
COM(2018) 453 final

2018/0239 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo volto a impedire
la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Sulla base delle direttive di negoziato pertinenti¹, la Commissione ha condotto negoziati con delegazioni provenienti da Canada, Repubblica popolare cinese, Regno di Danimarca per quanto riguarda le isole Fær Øer e la Groenlandia, Islanda, Giappone, Repubblica di Corea, Regno di Norvegia, Federazione russa e Stati Uniti d'America in vista della conclusione di un accordo vincolante volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale («l'accordo»).

L'accordo consentirà di impedire la pesca commerciale non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale, un'area di circa 2,8 milioni di chilometri quadrati. Non si sono mai registrate attività di pesca commerciale in quest'area, né è probabile che si registrino nel prossimo futuro. Tuttavia, data l'evoluzione delle condizioni del Mar Glaciale Artico, i suddetti governi hanno elaborato il presente accordo in linea con l'approccio precauzionale alla gestione della pesca.

L'accordo istituisce e gestisce un programma congiunto di ricerca scientifica e controllo volto a migliorare la comprensione degli ecosistemi dell'area e, in particolare, a stabilire se nell'area esistono stock ittici atti a essere catturati in modo sostenibile. L'accordo prevede la possibilità di istituire, in futuro, una o più ulteriori organizzazioni o uno o più ulteriori accordi locali di gestione della pesca in quest'area.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Nelle conclusioni del 2009 sulla politica dell'UE per l'Artico², il Consiglio ha espresso la sua disponibilità a considerare una proposta di quadro normativo per la parte di acque d'altura non ancora protetta da un regime internazionale di conservazione che estenda il mandato delle organizzazioni regionali di gestione della pesca esistenti, o qualsiasi altra proposta in tal senso convenuta dalle parti.

Il Consiglio ha inoltre indicato di essere favorevole a un divieto temporaneo all'avvio di nuove attività di pesca nelle acque in questione fino all'entrata in vigore del suddetto quadro normativo.

Nelle conclusioni del 2012 in merito alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca³, il Consiglio ha sottolineato, tra le altre cose, la necessità di iniziative di gestione congiunta per gli stock condivisi con paesi terzi al fine di assicurare condizioni di equità. Ha altresì ribadito il ruolo fondamentale delle organizzazioni regionali di gestione della pesca per la gestione sostenibile delle risorse alieutiche a livello internazionale.

Una volta entrato in vigore, l'accordo colmerà un'importante lacuna normativa nell'attuale quadro internazionale di governance degli oceani.

¹ Adottate dal Consiglio il 31.3.2016.

² Doc. 16857/09 +CORI.

³ Doc. 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è coerente con la politica comune della pesca dell'Unione europea e con il quadro di governance internazionale degli oceani, ivi compresa la politica dell'UE per l'Artico.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, punto a) v).

- **Proporzionalità**

La presente proposta si limita a quanto necessario per conseguire l'obiettivo perseguito, vale a dire la conclusione dell'accordo da parte dell'UE.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Il 31 marzo 2016 il Consiglio ha adottato direttive di negoziato che autorizzano la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo internazionale volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale. Gli Stati membri sono stati informati dello stato di avanzamento dei negoziati.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione si è avvalsa di esperti provenienti dagli Stati membri nel corso della preparazione e dello svolgimento di ciascun ciclo di negoziati. Durante gli ultimi due cicli, della delegazione dell'UE ha fatto parte anche un esperto legale esterno.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non comporta costi supplementari per il bilancio dell'Unione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a) v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo⁴,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione ha competenza esclusiva per l'adozione di misure di conservazione delle risorse biologiche marine, nonché per la conclusione di accordi con altri paesi e con organizzazioni internazionali.
- (2) A norma della decisione 98/392/CE del Consiglio⁵ e della decisione 98/414/CE del Consiglio, l'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 ("la convenzione") e dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori⁶ ("l'accordo sugli stock ittici"). Sia la convenzione sia l'accordo sugli stock ittici fanno obbligo a tutti gli Stati di collaborare ai fini della conservazione e della gestione delle risorse biologiche marine. L'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale ("l'accordo") adempie a tale obbligo.
- (3) Ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, l'Unione conduce le relazioni esterne in materia di pesca conformemente ai suoi obblighi internazionali e ai suoi obiettivi strategici, nonché agli obiettivi e ai principi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento, al fine di assicurare lo sfruttamento e la

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

⁶ Decisione 98/414/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14).

⁷ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

gestione sostenibili e la conservazione delle risorse biologiche marine e dell'ambiente marino. L'accordo è coerente con tali obiettivi.

- (4) Il 31 marzo 2016 il Consiglio⁸ ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo internazionale volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale. Il 30 novembre 2017 i suddetti negoziati si sono conclusi positivamente. Conformemente alla **decisione del Consiglio [xxx] del [...]**, l'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale è stato firmato il [...], fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (5) Diventare parte dell'accordo promuoverà la coerenza dell'approccio dell'Unione alla conservazione di tutti gli oceani e rinforzerà il suo impegno a favore della conservazione a lungo termine e dello sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine a livello globale.
- (6) È pertanto nell'interesse dell'Unione concludere l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale ("l'accordo") è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 15 dell'accordo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dal medesimo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁸ Strumento adottato dal Consiglio in data 31.3.2016 con il documento numero ST 7411 2016 ADD 1.